

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 213/CGF – RIUNIONE 19 FEBBRAIO 2014

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. MIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013)

2. RICORSO SIG. MIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013)

3. RICORSO SIG. MIO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, DELLO STATUTO F.I.G.C. E DELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. - NOTA N. 1090/492 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013)

Sulla base di notizie di stampa del dicembre 2012 relative a un'indagine penale sulla società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. per contratti di sponsorizzazione non veridici, il Procuratore Federale Vicario ha aperto il 4 gennaio 2013 il procedimento n. 492 pf 12\13.

Acquisiti gli atti presso la procura della Repubblica di Venezia e i verbali della Guardia di Finanza di Portogruaro ed effettuata attività istruttoria anche col riscontro delle relazioni della Co.Vi.Soc, il Procuratore Federale Vicario deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale gli amministratori e dirigenti della società Calcio Portogruaro e la stessa società per rispondere:

a) il signor Francesco Mio, institore della società Calcio Portogruaro S.r.l. dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione rappresentanza in ordine all'esercizio di

ogni attività della società, presidente del consiglio d'amministrazione della stessa dal 5 settembre 2008 fino al 21 luglio 2010 nonché detentore del 25% delle quote sociali:

- della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 19, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative alla predisposizione ed utilizzo in occasione delle verifiche ispettive della Co.Vi.So.c di un contratto di sponsorizzazione simulato con la G MD S.r.l. così come descritte nella parte motiva;

- della violazione dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, C.G.S., per le condotte relative alla predisposizione ed all'utilizzo in sede di verifiche ispettive della Co.Vi.So.c e delle procedure di ammissione al campionato 2009\2010 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le società GESTIM immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e CMR Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00), così come descritte nella parte motiva;

- per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l'iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le società GESTIM Immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, così come descritte nella parte motiva del deferimento;

b) signor Giuseppe Mio, consigliere d'amministrazione della società Calcio Portogruaro S.r.l. dal 5 settembre 2008 al 21 luglio 2010, nonché detentore del 25% delle quote sociali:

- per la violazione dell'art. 8, commi 1,2 e 4, C.G.S., per le condotte relative all'utilizzo in sede di verifiche ispettive della Co.Vi.So.c e delle procedure di ammissione ai al campionato 2009\2010 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le società GESTIM immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00) così come descritte nella partemotiva;

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'arti. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 8, comma 1 e 2 C.G.S. per le condotte relative all'approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l'iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le società GESTIM immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, così come specificato nella parte motiva.

c) il signor Paolo Mio, institore della società Calcio Portogruaro S.r.l. dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all'esercizio di ogni attività della società, consigliere d'amministrazione della stessa dal 5 settembre 2008 al 21 luglio 2010 nonché detentore del 12,5% delle quote sociali:

- per la violazione dell'art. 8 commi 1,2,e 4, C.G.S., per le condotte relative all'utilizzo in sede di verifiche ispettive della Co.Vi.So.c e delle procedure di ammissione al campionato 2009\2010 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le società GESTIM immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00), così come specificato e descritto nella parte motiva;

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 8, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte relative all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l'iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le società GESTIM Immobiliare S.r.l. (per € 300.000,00), FINTEC S.r.l. (per € 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa muratori riuniti S.r.l. (per € 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, così come specificato è descritto nella parte motiva;

d) la società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti sopra contestati, posti in essere dai signori Dino Mio e Francesco Mio rappresentanti legali della società all'epoca dei fatti oggetto di deferimento, e a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti sopra contestati, posti in essere dai propri dirigenti signori Giuseppe Mio e Paolo Mio amministratori della società all'epoca dei fatti oggetto deferimento.

La Commissione Disciplinare Nazionale con sentenza del 14 novembre 2013 così decideva: in via preliminare applicava la sanzione richiesta dalla società Calcio Portogruaro ai sensi dell'art. 23 C.G.S..

In esito a tutte le acquisizioni probatorie riteneva che i fatti di cui ai capi di incolpazione sono stati ricostruiti con assoluta certezza.

Richiamava, poi la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione che ha affermato non solo “la natura pubblica dei fondi C.O.N.I. gestiti dalla F.I.G.C. in relazione alle ipotesi di reato di truffa aggravata e altri reati avendo riguardo alla impropria gestione dei fondi stessi”; ma altresì che “deve affermarsi adesso che analoga natura va riconosciuta alle attività svolte al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici. A ciò consegue che i controlli Co.Vi.So.c sono caratterizzati da finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati”.

Affermava, poi, la Commissione Disciplinare che le condotte contestate nel deferimento rientrano nell’ipotesi configurata dalla Corte di cassazione, precisando che nella fattispecie le violazioni disciplinari appaiono di particolare gravità attese l’elevata rilevanza economica e la complessa preordinazione delle stesse, che ha richiesto una serie coordinata di azioni fraudolente tese alla realizzazione del duplice scopo di eludere la normativa fiscale ed ottenere l’iscrizione ad un campionato al quale la deferita non avrebbe avuto diritto di partecipare.

In esito a tali risultanze, la Commissione disciplinare nazionale ha inflitto ai deferiti le seguenti sanzioni:

- inibizione di anni 5 per Francesco Mio, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- inibizione di anni 3 ammenda di € 30.000,00 ciascuno per Giuseppe Mio e Paolo Mio.

Avverso la decisione proponevano rituale reclamo Francesco Mio, Giuseppe Mio e Paolo Mio.

Per il primo si sostiene l’insussistenza ed infondatezza della tesi colpevolista propugnata dall’organo requirente nei confronti di esso Francesco Mio per mancanza di qualunque serio ed attendibile riscontro. In particolare, si sostiene la non configurabilità di alcuna violazioni in materia gestionale ed economica in capo al predetto dirigente ivi compresi l’asserire predisposizione ed il correlato utilizzo di contratti di sponsorizzazione simulati o, addirittura, inesistenti, in modo da artificiosamente alterare i dati contabili patrimoniali da inserire in bilancio e consentire così l’indebita iscrizione della società Calcio Portogruaro S.r.l. al campionato professionistico di competenza. Si chiede di conseguenza il proscioglimento da ogni incolpazione ed in via meramente subordinata un drastico e sensibile ridimensionamento della sanzione da ritenersi eccessiva e spropositata (la più afflittiva possibile in campo giuridico-sportivo).

Deduce altresì la difesa che agli atti non è dato rinvenire il benché minimo riscontro probatorio alle formulazioni colpevoliste per cui è causa basata solo ed esclusivamente sulla ragionieristica ed apodittica elencazione di numeri e di voci di bilancio, completamente avulse dal contesto oggettivo caratterizzante lo svolgimento e l’evolversi della vita societaria sportiva del club di che trattasi. Sono state assunte a verità, senza alcun vaglio critico, le affermazioni del Signor Gianni Moro e del signor Bruno Caravita entrambi portatori di un lampante interesse ad evitare possibili responsabilità personali in ordine all’astratta ipotesi commissiva prevista e punita dall’art. 8 del decreto legislativo numero 74 del 2000; inoltre non è stata disposta alcuna indagine grafologica volta a determinare in modo scientifico l’autenticità o meno delle sottoscrizioni sconosciute. Si osserva ancora come le evenienze oggettive confliggano clamorosamente con gli assunti accusatori ove solo si consideri che: a) quanto al controllo Co.Vi.So.c del 23 febbraio 2008 non poteva ravvisarsi alcuna inadempienza atteso che i contratti di sponsorizzazione incriminati non erano ancora esistenti; b) in occasione della visita ispettiva del 20 novembre 2009, invece, i contratti medesimi erano già stati risolti e le somme in essi stabilite correttamente portate a sopravvenienza passiva; c) la visita dell’organo di controllo dell’8 ottobre 2008 aveva luogo successivamente all’iscrizione al campionato 2008\2009, per cui i presunti falsi contratti non sarebbero potuti essere oggetto di valutazione da parte della stessa Commissione di Vigilanza; d) l’ispezione Co.Vi.So.c del 29 maggio 2009, infine, avveniva quando era ormai conclamata l’inottemperanza contrattuale ad opera della C.M.R. S.r.l., della GESTIM immobiliare S.r.l. e della FINTEC S.r.l., sicché ad esercizio economico finanziario praticamente chiuso, la società Calcio Portogruaro S.r.l. aveva proceduto, anche in tal caso ad esattamente registrare le sopravvenienze passiva derivante dal mancato introito delle somme di che trattasi.

Si conclude che, in riforma dell'impugnata delibera si prosciolga Francesco Mio da ogni addebito con l'integrale annullamento della sanzione irrogatagli in primo grado; in subordine congruamente e sensibilmente ridurre l'abolizione statuita a suo carico dalla Commissione disciplinare nazionale.

I ricorsi dei signori Giuseppe Mio e Paolo Mio ripropongono sostanzialmente le stesse doglianze sopra indicate, con le stesse richieste finali. In via preliminare la corte ha disposto la riunione dei procedimenti 100 96197 al 195 per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

La sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale è del tutto aderente al complesso delle risultanze probatorie acquisite dalla Procura della Repubblica di Venezia, dai verbali della Guardia di Finanza di Portogruaro che evidenziano i reati di falso in bilancio e frode fiscale, alle indagini effettuate dalla Procura Federale in proprio, integrate dalle relazioni, a seguito delle ispezioni eseguite dalla Co.vi.so.c, oltre che essere adeguatamente motivata di guisa che non merita censura alcuna.

In relazione alle doglianze specifiche dei ricorsi va precisato che, oltre i tre contratti non veridici perché falsi, tanto che i sottoscrittori hanno disconosciuto la firma, nell'ispezione Co.vi.so.c del 23 febbraio 20 si è rinvenuto il contratto di sponsorizzazione con la "DMG" S.r.l., del tutto simulato (il titolare della detta società ha riconosciuto il contratto e la sua sottoscrizione, precisando che v'era il preciso accordo di risolverlo e non usarlo) per un corrispettivo annuale di € 1.800.000.

Nell'ispezione di giugno 2008 la Co.Vi.So.c rileva che i tre contratti non veridici sono portati come perdite. Mentre, nell'ispezione di dicembre il contratto simulato con la "DMG" per € 1.800.000, maschera la situazione di bilancio, portandolo come utile per poter ottenere l'iscrizione al Campionato.

La richiesta di perizia calligrafica sulle firme disconosciute dai presunti sponsor è del tutto ultronea e quasi risibile perché smentita da una serie di riscontri oggettivi effettuati anche dall'autorità giudiziaria.

Considerando tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del Codice di diritto sportivo, ed in particolare la gravità, la reiterazione di modalità fraudolente e la totale violazione dei principi di cui all'art. 1 C.G.S., le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale appaiono del tutto congrue.

Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Mio Francesco, Mio Giuseppe e Mio Paolo, li respinge.

Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

4. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MERINI MATTEO SEGUITO GARA PAVIA/CARRARESE DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell'11.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 114/DIV dell'11.2.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Merini Matteo.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Pavia/Carrarese disputato il 9.2.2014, il Merini assumeva un comportamento offensivo nei confronti di un assistente arbitrale.

Avverso tale provvedimento la società Carrarese Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.2.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.2.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa Carrara), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE PATRE TIZIANO SEGUITO GARA CHIETI/ARZANESE DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 114/DIV dell’11 febbraio 2014, a seguito della gara Chieti/Arzanese del 9 febbraio 2014, ha inflitto all’allenatore del Chieti Calcio Srl Tiziano De Patre la sanzione della squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara”.

La Società Sportiva Chieti Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Donato Cocco, ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo la mancanza dei presupposti dell’art. 19 n. 4 C.G.S. per l’assenza di atteggiamento ingiurioso e la presenza di circostanze attenuanti.

In sostanza, si sarebbe trattato di un gesto d’impeto non sfociato in offesa e scaturito soltanto dalla concitazione di particolari fasi di gioco.

La Società ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della squalifica da due ad una giornata di gara.

Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell’Arbitro, emerge che al 42° del primo tempo “il sig. De Patre Tiziano, allenatore del Chieti, veniva allontanato (vedi rapporto AAI allegato); dopo essere stato allontanato, abbandonava l’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco di qualche passo, dirigendosi verso di me, urlando: ‘Siete scandalosi, vergognatevi. Che cazzo avete combinato’. Subito dopo si dirigeva verso gli spogliatoi continuando a gridare le parole virgolettate in precedenza”.

Dal rapporto dell’Assistente, emerge altresì che: “al 42 del p.t. richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far allontanare l’allenatore della società Chieti, sig. De Patre Tiziano, perché, già precedente richiamato, protestava contro una nostra decisione urlando a gran voce: ‘ma come cazzo si fa a non fischiare. Siete scandalosi’ ”.

Sulla base della ricostruzione del fatto, pur ritenendo che l’intensità dell’offesa non sia particolarmente elevata, la Corte fa presente che le espressioni utilizzate e le relative modalità rivelano comunque una condotta irrispettosa nei confronti della terna arbitrale caratterizzata dalla reiterazione.

Infatti, dopo essere stato allontanato, il sig. De Patre, da un lato, abbandonava l’area tecnica entrando sul terreno di gioco, dall’altro, nuovamente urlava frasi offensive nei confronti della terna arbitrale sia dirigendosi verso l’Arbitro sia dirigendosi verso gli spogliatoi.

In definitiva, la sanzione irrogata si presenta congrua e proporzionata alla condotta del tesserato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Chieti Calcio S.r.l. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ALESSANDRO TURONE SEGUITO GARA SAVONA/PRO VERCELLI DEL 9.2.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014)

La Corte di Giustizia Federale, II sez., si è riunita il giorno 19 febbraio 2014 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo c/o la L.I.C.P. pubblicata nel Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014, con cui sono state inflitte le seguenti sanzioni: alla società, l’ammenda di € 2.000,00; al tesserato Alessandro Turone, la squalifica per 2 gare effettive, per «atteggiamento irrispettoso verso l’arbitro durante la gara (r.A.A. espulso, allenatore in seconda)».

Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la società Pro Vercelli, come rappresentata e difesa.

All'udienza dibattimentale è intervenuto l'avv. Vitale per la ricorrente società, illustrando e richiamando le deduzioni di cui al ricorso e insistendo per l'accoglimento delle relative conclusioni.

Per quanto, particolarmente, interessa il presente procedimento ritiene, la reclamante, come dagli atti ufficiali emerge «come l'atteggiamento dell'allenatore non possa, in alcun modo, essere configurato quale "condotta irriguardosa" e, quindi, integrare la violazione contestata». Infatti, le parole proferite dal sig. Turone rappresenterebbero «uno sfogo, una nota di dissenso, forse ineducata, ma certamente non idonea a ledere l'integrità del direttore di gara, il quale non ha nemmeno percepito la frase, tanto per il tenore delle stesse, quanto per le modalità con cui la frase è stata pronunciata».

Insomma, a dire della reclamante, la condotta tenuta dal sig. Turone non è così grave da giustificare la squalifica per due giornate: «l'effettiva volontà del Sig. Turone, come dimostrato dal fatto che l'allenatore non si è rivolto all'arbitro ma ha soltanto pronunciato una esclamazione, non era finalizzata a ledere l'onorabilità o il decoro del direttore di gara, dovendosi, conseguentemente, intendere il proprio comportamento solo ed esclusivamente come uno sfogo personale, avendo egli espresso la propria frustrazione, certo non in maniera oxfordiana, nei confronti della panchina, lasciandosi andare ad un gesto di stizza».

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Si legge nel rapporto dell'assistente arbitrale: «Al 22' del 2' tempo ho richiamato l'attenzione dell'arbitro per far allontanare il sig. Turone Alessandro (allenatore in seconda Pro Vercelli) in quanto in tono di dissenso ad una decisione dell'arbitro rifilava un pugno violento alla panchina e gridava: «che c... fischi».

La condotta tenuta nella circostanza dal sig. Alessandro Turone non appare tale da arrecare offesa all'onore o al decoro del direttore di gara. Infatti, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che l'allenatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, ad un gesto di stizza, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Non è, dunque, rinvenibile una effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa.

Seppur, come detto, privo di specifica intensità lesivo-offensiva verso il direttore di gara, il comportamento di cui trattasi rimane, di certo, irrispettoso. In tal ottica, peraltro, non può rimanere privo di valutazione il fatto che al gesto violento, pur rivolto verso la propria panchina, si è accompagnata anche la frase sopra ricordata, peraltro, pronunciata a voce alta, tanto da essere comunque chiaramente udita e percepita dall'assistente arbitrale.

Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento del Giudice Sportivi in termini di qualificazione del fatto è del tutto corretto, meritando, invece, parziale rimodulazione la correlata determinazione della sanzione, che, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale e tenuto conto della specificità della fattispecie, questo Collegio ritiene congruo riquantificare nella squalifica per una gara effettiva.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. di Vercelli, riduce la sanzione inflitta al sig. Alessandro Turone ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRO VERCELLI DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell'11.2.2014)

La Corte di Giustizia Federale, II sez., si è riunita il giorno 19 febbraio 2014 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo c/o la L.I.C.P. pubblicata nel Com. Uff. n. 114/DIV dell'11.2.2014, con cui sono state inflitte le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda di € 2.000,00; al tesserato Alessandro Turone, la squalifica per 2 gare effettive.

L'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla società trova ragione nell'indebita «presenza negli

spogliatoi al termine della gara di persone non identificate ma riconducibili alla società che rivolgevano agli addetti federali reiterate frasi offensive».

Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la società Pro Vercelli, come rappresentata e difesa, ritenendo che «la presenza negli spogliatoi del Presidente della società non può essere considerata in alcun modo “indebita”, poiché la Circolare della Lega Pro del 24 gennaio 2014 ha chiarito che “i Presidenti delle società ... sino a dieci minuti prima dell’inizio della gara, nell’intervallo e immediatamente dopo la fine della partita, potranno accedere agli spogliatoi per i convenevoli di saluti, purché ovviamente non colpiti da inibizione”».

Insomma, non solo la presenza del presidente della società negli spogliatoi sarebbe lecita, ma l’errore sarebbe semmai del Delegato della Lega che non ha provveduto alla identificazione del soggetto di cui trattasi mediante richiesta di esibizione dei documenti.

In qualche modo, dunque, sostiene la reclamante, la suddetta negligenza del Delegato di Lega ha provocato «la reazione del sig. Secondo, che non si è rivolto a nessuno dei due soggetti asseritamente destinatari dell’espressione irrispettosa, ma si è rivolto ad un proprio tesserato».

Peraltro, le espressioni proferite dal Presidente non sarebbero offensive. «Il Presidente, infatti, si è limitato ad esprimere, sicuramente con epiteti forti e irrispettosi, certo non offensivi e/o irrispettosi, personali valutazioni non sull’operato, né tanto meno sulle persone, quanto, invece, sull’attività investigativa, che, come si è già detto, era assolutamente inutile se prima si fosse proceduto alla, dovuta, identificazione del massimo dirigente». Le parole pronunciate dal Presidente, «pacificamente senza rivolgersi ai destinatari della lamentela ma a un proprio tesserato, non si può ricondurre ad una pacifica, chiara ed incontestabile volontà di offendere un soggetto, né, soprattutto, che con tale espressione, oggettivamente, si sia offeso l’onore e il decoro di quella/e persone».

Infine, andrebbe comunque esclusa l’aggravante della reiterazione, considerato che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna ripetizione dell’espressione irrispettosa. «Da ciò», conclude la società reclamante, ne deriva che la sanzione, dell’ammenda, quantificata in € 2.000,00 debba essere rideterminata, in misura inferiore».

All’udienza dibattimentale è intervenuto l’avv. Vitale per la ricorrente società, illustrando e richiamando le deduzioni di cui al ricorso e insistendo per l’accoglimento delle relative conclusioni.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Premesso che è la stessa circolare invocata dalla reclamante a invitare le società ad ammettere nell’area spogliatoi esclusivamente coloro che ne hanno titolo e far sì che le stesse siano «identificate attraverso elementi visibili quali, a titolo esemplificativo, badge personali o casacche numerate», cosa non verificatasi nel caso di specie, rimane il fatto che nulla è dedotto in reclamo con riferimento alla presenza delle altre due non identificate persone.

La sanzione, infatti, occorre rammentarlo, trova causa nella indebita e, comunque, non rituale e regolamentare presenza di ben tre soggetti negli spogliatoi e non già del solo Presidente. In tal senso, inequivoca la relazione del Commissario di campo: «A fine gara con le squadre appena rientrate negli spogliatoi, n. 3 soggetti sprovvisti di pass identificativi si introducevano nello spogliatoio della Pro Vercelli senza autorizzazione. Richiamato al rispetto delle regole il dirigente acc. della Pro Vercelli, sig. Cagliano Matteo, mi riferiva che suddette persone facevano parte della società e nello specifico trattavasi del presidente, del vice presidente e del direttore sportivo». Nello stesso senso, sul punto, anche il rapporto del collaboratore della Procura federale: «immediatamente dopo la fine della partita, il Presidente della Pro Vercelli, il vice Presidente ed il Direttore Sportivo si dirigevano negli spogliatoi della squadra ospite».

La suddetta irregolarità risulta, poi, nel caso di specie, aggravata dalle espressioni proferite nella circostanza dallo stesso Presidente della società reclamante. Si legge, a tal riguardo, nel rapporto del Commissario di campo: «Lo stesso Presidente, da me non identificato in termini di nome e cognome, facendo seguito al mio richiamo sui soggetti non autorizzati, usciva nel corridoio antistante gli spogliatoi e rivolgendosi verso di me e verso l’incaricato della Procura Federale proferiva le seguenti parole “hanno proprio rotto il c. ... questi, che li paghiamo noi e stanno qui ad origliare”». Fatti, questi, che trovano conferma nella relazione del collaboratore della Procura federale: «Alle osservazioni del Delegato di Lega relativamente al divieto di accesso a soggetti non inclusi nella distinta di gara (limitatamente a venti minuti dopo la fine della gara) il Presidente – rivolgendosi ad un proprio tesserato – e riferendosi al delegato ed al sottoscritto, proferiva la

seguinte frase: «hanno rotto il c. ... questi che li paghiamo noi, continuando a protestare»».

Siffatte frasi, anche laddove si voglia ammettere che non sono tali da assumere i caratteri dell'offensività e non esprimano una diretta volontà di ledere decoro ed onore dei destinatari, rimangono certamente quantomeno irrispettose, anche considerato che le stesse, pur non direttamente rivolte al Commissario di campo e al collaboratore della Procura Federale, sono state pronunciate con tono irrispettoso e con intensità tale da essere integralmente e chiaramente percepite dai medesimi.

Pertanto, la sanzione determinata dal Giudice Sportivo appare congrua rispetto alla valutazione del complesso dei vari segmenti ed elementi che caratterizzano le condotte di cui trattasi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. di Vercelli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 25 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete